Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 aprile 1941 - Anno XIX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 gennaio 1941-XIX, n. 177.
Divieto della compravendita di manufatti di rame.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è proibita la compravendita di manufatti casalinghi di rame. E' tuttavia consentita la vendita di tali manufatti all'Ente distribuzione rottami, che li acquista al prezzo ufficiale stabilito dal Ministero delle corporazioni per la cessione del vasellame da cucina denunciato ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586.

Art. 2.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra potrà, di volta in volta, autorizzare deroghe al divieto di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 1, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 2000.
Ove si tratti di piccole quantità di materiale e comunque non superiore ai cinque chilogrammi, la pena è dell'ammenda da L. 300 a L. 1000.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 marzo 1941-XIX.
Nomina del Senatore Liotta Aurelio a consigliere aggregato nella Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione del mare e dell'aria;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Senatore Dentice di Frasso Alfredo è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Senatore Liotta Aurelio a consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria in sostituzione del fascista Senatore Dentice di Frasso Alfredo, deceduto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Senatore Liotta Aurelio è nominato consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Senatore Dentice di Frasso Alfredo, deceduto.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1271)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.
Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Comacchio nella Cassa di risparmio di Ferrara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Comacchio nella Cassa di risparmio di Ferrara;
Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;
In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Comacchio nella Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Ferrara, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Comacchio;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Ferrara, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Ferrara di istituire una filiale in Comacchio per l'esclusivo esercizio del credito su pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1215)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di S. Colombano al Lambro e Abbiategrasso nel Monte di credito su pegno di Milano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di S. Colombano al Lambro e Abbiategrasso nel Monte di credito su pegno di Milano;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di S. Colombano al Lambro e Abbiategrasso nel Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Milano, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di S. Colombano al Lambro e Abbiategrasso;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Milano, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Milano, di continuare in S. Colombano al Lambro l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1213)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Ceprano e Ceccano nel Monte di credito su pegno di Alatri.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Ceprano e Ceccano nel Monte di credito su pegno di Alatri;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Ceprano e Ceccano nel Monte di credito su pegno di Alatri, con sede in Alatri, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Ceprano e Ceccano;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, di continuare in Ceprano l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1214)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Montegranaro e di Montegiorgio nel Monte di credito su pegno di Fermo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Montegranaro e di Montegiorgio nel Monte di credito su pegno di Fermo;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri, in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Montegranaro e di Montegiorgio nel Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Fermo, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Montegranaro e di Montegiorgio;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Fermo, del patrimonio dei Monti indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Fermo, di continuare sulle piazze di Montegranaro e di Montegiorgio il servizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1216)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Cava dei Tirreni, Campagna e Eboli nel Monte di credito su pegno di Salerno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Cava dei Terreni, Campagna e Eboli nel Monte di credito su pegno di Salerno;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Cava dei Tirreni, Campagna e Eboli nel Monte di credito su pegno di Salerno, con sede in Salerno, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Salerno, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Cava dei Tirreni, Campagna e Eboli;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Salerno, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Salerno, di continuare sulle piazze di Cava dei Tirreni, Campagna ed Eboli il servizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1217)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Velletri, Frascati e Veroli nella Cassa di risparmio di Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 118, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Velletri, Frascati e Veroli nella Cassa di risparmio di Roma;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Velletri, Frascati e Veroli nella Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, disposta con il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 118, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Roma, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Velletri, Frascati e Veroli;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Roma, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno da parte della Cassa di risparmio di Roma, di istituire filiali in Frascati e Veroli per l'esclusivo esercizio del credito su pegno e di continuare in Velletri l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1218)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Pirano, Capodistria e Rovigno d'Istria nella Cassa di risparmio di Pola.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 118, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Pirano, Capodistria e Rovigno d'Istria nella Cassa di risparmio di Pola;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Pirano, Capodistria e Rovigno d'Istria (Pola) nella Cassa di risparmio di Pola, disposta con il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 118, avrà luogo alle seguenti condizioni:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Pola, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Pirano, Capodistria e Rovigno d'Istria;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Pola, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Pola, di assicurare la prosecuzione delle operazioni di credito pegnoratizio in Pirano, Capodistria e Rovigno d'Istria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1940-XVIII.

Approvazione della convenzione 27 luglio 1940 stipulata fra il Demanio dello Stato e la Società anonima Regia azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto per la utilizzazione a scopi ittici di due laghi marini della Sardegna in connessione alla convenzione d'esercizio in vigore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027 - 2321, convertito senza modificazione nella legge 29 ottobre 1928, n. 3231 - 412, modificato con R. decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1976, convertito con modificazioni nella legge 1° aprile 1935, n. 543;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1928, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1928, numeri 24 - 8, che approva l'atto di concessione 8 ottobre 1928 — rep. 61, registrato a Roma, il 13 febbraio 1929, al n. 3554, libro 1°, volume 466 — esatte L. 10,10;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1931, n. 7 - 273, che approva, anche con effetti di testo unico, l'atto di concessione 1° aprile 1931, registrato a Roma — uff. A. P. il 29 ottobre 1931, n. 2500, libro 1°, volume 13 — esatte L. 10,10;

Visti i verbali 9 giugno 1928; 13 settembre e 18 ottobre 1928; 10 e 18 ottobre 1928; con i quali, in applicazione dell'art. 9 del ricordato R. decreto-legge, n. 2027, furono consegnati alla Società anonima Regia azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, concessionaria dei diritti demaniali di pesca su alcune zone del Mar Piccolo di Taranto, anche i laghi demaniali Fusaro e Maremorto ora Miseno, con le relative pertinenze in provincia di Napoli, ai fini della loro migliore utilizzazione ittica;

Visto che col 31 dicembre 1938 è scaduto il contratto 20 marzo 1933 relativo alla concessione dell'esercizio di pesca nel lago, o stagno marino, detto di S. Giusta, in provincia di Cagliari;

Visto che con decreto del Ministro per le finanze 5 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1938, n. 30 - 391, è stata revocata dal 1° gennaio 1939, per inadempienza, la concessione assentita con gli atti 7 ottobre 1922 e 27 ottobre 1928 per l'esercizio dei diritti di pesca nel lago, o stagno marino, demaniale, di Tortolì, in provincia di Nuoro;

Riconosciuta la necessità di una più intensa ed organica valorizzazione, a scopi ittici, degli specchi d'acqua di proprietà dello Stato siti nella Sardegna, a cominciare dai sopraindicati laghi marini di cui il Regio demanio ha la disponibilità a decorrere dal 1° gennaio 1939, provvedimento di normale utilizzazione di esclusiva competenza del Ministero delle finanze;

Considerato che, a tal fine, e per evitare discontinuità di utilizzazione, la Società an. Regia azienda demaniale del Mar Piccolo ha già assunto per incarico del Regio demanio a decorrere dal 1° gennaio 1939, a mezzo del proprio amministratore delegato, l'esercizio dei due laghi, e con fini sperimentali per la durata di anni quattro;

Considerato anche che tale esercizio ha formato oggetto di atto preliminare 15 luglio 1939, in base al quale il predetto amministratore delegato ha assunto l'esercizio ed i relativi obblighi dal 1° gennaio 1939;

Ritenuta l'opportunità di regolare tale esercizio mediante convenzione aggiuntiva alla concessione della Società consacrata nel testo unico 1° aprile 1931-IX, approvato con decreto Reale 25 giugno 1931-IX;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, numero 2027 - 2321 convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3231 - 412, modificato con R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, convertito in legge 1° aprile 1935, n. 543;

Visto che il commissariato generale della pesca, con nota 19 luglio 1940, n. 7281, ha dichiarato che le utilizzazioni dei laghi sardi concordano in pieno con le sue direttive in materia di concessioni;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato il 27 luglio 1940-XVIII (n. 178 di rep.) in forma pubblica amministrativa, tra il Demanio e la Società an. Regia azienda demaniale del Mar Piccolo;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato, anche nei riguardi della forma d'approvazione dell'atto stesso;

Visto il verbale dal quale risulta che il Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato ha dato il suo benestare per la utilizzazione ittica nei termini indicati nella convenzione aggiuntiva;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione terza, numero 1108, del 16 aprile 1940-XVIII;

Decreta:

E' approvato l'atto aggiuntivo 27 luglio 1940-XVIII, in forma pubblica amministrativa - rep. n. 178 - al testo unico delle convenzioni 1° aprile 1931-IX, rep. n. 80, stipulato tra il Regio demanio e la Società anonima Regia azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1940-XVIII
Registro n. 15 *Finanze, foglio* 259 - D'Elia.

Num. 178 di repertorio.

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione generale del Debito pubblico e del Demanio Mobiliare

---

Convenzione aggiuntiva ai fini dell'utilizzo a scopi pescherecci dei laghi marini demaniali della Sardegna

VITTORIO EMAUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquaranta (1940) XVIII il giorno ventisette (27) del mese di luglio in Roma, nel Ministero delle finanze, e precisamente in una sala della Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare, davanti a me cav. dott. Rosario Terrana di Emanuele, nato a Gela e domiciliato a Roma, nella qualità di consigliere amministrativo nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere per la menzionata Direzione generale i contratti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, si sono personalmente costituiti:

Il gr. uff. avv. Nicola Muratore fu Dionisio, nato a Ventimiglia, il quale interviene nella sua qualità di rappresentante del Ministero delle finanze e di direttore generale del Demanio, all'uopo autorizzato con decreto Ministeriale 25 luglio 1940-XVIII, che qui si allega in originale sotto la lettera *A*.

Dall'altra parte, l'ing. gr. uff. Bruno Venturi di Annibale, nato a Firenze, domiciliato per ragioni del suo ufficio in Roma, via Regina Elena, n. 68, nella qualità di amministratore delegato della Società Regia azienda demaniale del Mar Piccolo, anonima con sede in Roma, capitale sociale L. 1.000.000, concessionaria dell'esercizio dei diritti demaniali di pesca sul Mar Piccolo di Taranto e sui laghi marini campani Miseno e Fusaro.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante della Direzione generale del demanio (giusta il decreto Ministeriale 11 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti il 21 detto, n. 8350) sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali le parti stesse, di comune intesa, dichiarano di rinunziare.

Premesso:

a) che si è imposta la necessità di migliorare anche la utilizzazione dei laghi marini demaniali della Sardegna attraverso la loro riorganizzazione patrimoniale, tecnica ed industriale, ed ottenere un esercizio più efficiente, al fine dell'incremento del valore patrimoniale, e del maggior rendimento nello interesse dei mercati ittici della Nazione;

b) che ai suddetti fini è intervenuto un accordo del 15 luglio 1939-XVII, fra il Regio demanio e la Società predetta, in base al quale quest'ultima ha assunto, dal 1° gennaio 1939, l'obbligo di provvedere come alla lettera *a*) nei riguardi dei laghi marini demaniali disponibili di S. Giusta e di Tortolì, nell'intesa che l'obbligo stesso ha carattere sperimentale della durata di anni quattro a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVIII, e fermo l'inserimento automatico nella concessione originaria, ove l'esperimento raggiungesse notevoli risultati;

c) che col detto accordo è stabilito che, qualora il Regio demanio venga ad avere la disponibilità, in Sardegna, di altri laghi o stagni demaniali, utilizzati o atti per produzioni ittiche, è riservato al Demanio stesso di aggregarlo all'esercizio come sopra affidato alla Società, con le condizioni da stabilirsi;

d) che si palesa opportuno, anche a seguito dei risultati favorevoli del primo anno di esperimento, accentuare l'inserzione diretta dello esperimento stesso nella convenzione (testo unico) 1° aprile 1931 vigente per l'esercizio dei diritti di pesca su alcune zone del Mar Piccolo di Taranto e sui laghi marini demaniali Miseno e Fusaro, per modo che la Società sia tenuta agli obblighi, doveri, responsabilità, collegati alla concessione generale;

e) che ai detti fini occorre l'intervento di una convenzione aggiuntiva pure fruente dello stesso trattamento tributario della convenzione vigente e delle precedenti;

f) che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della bonifica integrale, ha favorevolmente riconosciuta la necessità di alcune opere di bonifica per la migliore unitizzazione ittica dei due laghi, promettendo il finanziamento delle opere che risulteranno occorrenti, il che concorrerà alle sistemazioni patrimoniali che costituiscono il cardine dell'utilizzazione stessa.

Richiamandosi al testo unico, rep. n. 80, del 1° aprile 1931 delle disposizioni originarie e modificative, approvato con R. decreto 25 giugno 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1931, n. 7273 Finanze, registrato a Roma il 20 ottobre 1931, atti pubblici n. 2500, libro I, volume XIII, esatte L. 10,10; richiamandosi anche al R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 543, che ha modificato il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027-2321, convertito nella legge 29 ottobre 1928, n. 3231-412, e richiamandosi, infine, all'unito accordo 15 luglio 1939-XVII, n. 12394, firmato dall'amministratore delegato della Società concessionaria, le parti costituite traducono nella seguente articolazione le disposizioni connesse alla migliore utilizzazione dei laghi demaniali pescherecci della Sardegna e quanto contenuto nell'accordo preliminare del 15 luglio 1939.

Art. 1.

Il Demanio dello Stato, giusta la facoltà di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027-2321, concede alla Società Regia azienda demaniale del Mar Piccolo, nella sua qualità come alle premesse l'esercizio della pesca nei laghi o stagni marini demaniali di S. Giusta e Tortolì, siti nelle provincie di Cagliari e Nuoro, nonchè l'esercizio degli altri diritti strettamente connessi alla utilizzazione della proprietà demaniale sui rispettivi compendi dei laghi stessi.

Tale concessione verrà a scadere col 31 marzo 1957, e cioè al termine stabilito dal testo unico 1° aprile 1931 richiamato nelle premesse, nonchè dall'art. 4 del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, convertito in legge 1° aprile 1935, n. 543.

Art. 2.

Nell'intento di assicurare all'esercizio dei laghi pescherecci demaniali della Sardegna una utilizzazione organica e coordinata dalla quale sia possibile trarre il massimo rendimento ai fini della produzione ittica, anche gli altri compendi o diritti di pesca demaniale in Sardegna che venissero a risultare in prosieguo di tempo, nella libera disponibilità del Regio demanio sono da considerarsi inclusi, salva diversa disposizione del Ministro per le finanze, nella concessione, alle condizioni di cui al testo unico 1° aprile 1931 ed al R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 543, nonchè a quelle complementari che il Ministero delle finanze ravvisasse opportune nei casi particolari, e ciò sempre per la durata di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'esercizio di cui al primo comma dell'art. 1 avrà un periodo di esperimento (già in atto) della durata di anni 4 a partire dal 1° gennaio 1939.

Al termine del periodo sperimentale il Ministro per le finanze potrà far cessare la concessione ove i risultati conseguiti dall'esercizio non ne consiglino, a suo insindacabile giudizio, la prosecuzione.

Se le disponibilità di cui all'art. 2 si verificassero durante il quadriennio dell'esercizio sperimentale esse andranno ad ogni effetto ad integrare quest'ultimo.

Nella eventualità della cessazione dell'esercizio per il motivo sopraindicato la Società non potrà vantare diritti, pretese, corrispettivi, in dipendenza e conseguenza della cessazione stessa.

Art. 4.

Assieme all'esercizio la Società assume l'obbligo della migliore utilizzazione dei due laghi attraverso la loro riorganizzazione patrimoniale, tecnica, industriale per l'incremento del loro valore patrimoniale e del loro rendimento.

Ai fini del primo comma la Società è tenuta ad utilizzare tutte le possibilità attuali di rendimento dei laghi, e ad apportare ed a promuovere i provvedimenti tecnici ed organizzativi intesi ad incrementare permanentemente la produzione ittica.

Per quanto si attiene alle opere di cui sopra, nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei due laghi al loro attrezzamento peschereccio ed ai beni e scorte annesse, esse saranno eseguite a cura della Società nei limiti consentiti dai proventi dell'esercizio sperimentale.

In ogni caso però spetterà alla Società concessionaria di curare la manutenzione ordinaria sempre nei limiti delle disponibilità consentite dall'esercizio sperimentale.

Per le opere non direttamente comprese fra quelle della bonifica integrale che potessero avere influenza sul regime idraulico dei due laghi la Società, prima di iniziarle, dovrà ottenere l'autorizzazione del Regio demanio, rimanendo responsabile degli eventuali danni che in conseguenza di opere non autorizzate o non regolarmente eseguite, avessero a subire i terzi ed il patrimonio demaniale.

Il Regio demanio svolgerà una particolare vigilanza anche tecnica, affinchè la esecuzione delle opere occorrenti ai suindicati fini abbia effettivamente luogo, e con l'impiego dei detti proventi.

All'atto delle riconsegne, per qualsiasi causa, dei laghi demaniali della Sardegna, la Società non potrà chiedere al Regio demanio rifusioni, corrispettivi, indennizzi, per le opere eseguite e per le manutenzioni come ai comma precedenti.

Art. 5.

Durante il periodo di esperimento di cui all'art. 3 la Società si obbliga a considerare l'esercizio dei laghi sardi regolato dalle norme dell'atto 1° aprile 1931 e modificative, salvo le seguenti particolari norme:

1) dell'esercizio sperimentale verrà tenuta separata contabilità, e formato un unico rendiconto pure separato, da chiudersi al termine dello esercizio stesso. La Società è però tenuta a comunicare al Regio demanio, quadrimestralmente, i bollettini delle produzioni ed i risultati economici dell'esercizio;

2) trascorso il periodo di esperimento senza che intervenga l'eccezione di cui all'art. 3, i compendi demaniali oggetto della presente concessione entreranno nelle norme dell'atto 1° aprile 1931 anche per quanto si riferisce alla contabilità, al bilancio ed al riparto degli utili;

3) come stabilito nell'accordo 15 luglio 1939 richiamato nelle premesse, i proventi dell'esercizio sperimentale, che debbono essere devoluti ai fini indicati nell'accordo stesso, non danno luogo a ripartizioni fra il Regio demanio e la Società concessionaria, ed ove al termine dell'esercizio se ne verificasse una disponibilità questa sarà integralmente devoluta al fondo di riserva di cui all'art. 26 del testo unico 1° aprile 1931. Qualora l'esercizio sperimentale si chiudesse in perdita, questa, a norma dell'art. 28 del ricordato testo unico, sarà totalmente a carico della Società concessionaria.

4) nell'esercizio dei laghi sardi la Società si obbliga a rispettare le consuetudini e gli usi locali in rapporto alla pesca ed al commercio del pesce. Dovrà anche preferibilmente impiegare personale salariato locale con particolare riguardo per quello in servizio presso i predetti laghi.

Art. 6.

La Società utilizza la propria generale organizzazione per tutte le funzioni tecniche ed amministrative afferenti l'esercizio sperimentale e le altre annessioni.

Conseguentemente farà carico all'esercizio stesso una aliquota delle spese generali della gestione della Regia azienda del Mar Piccolo, e dei due laghi campani, proporzionale alla entità dei proventi lordi dai laghi oggetto dell'esperimento, raffrontati i proventi stessi a quelli pure lordi del Mar Piccolo e dei laghi campani in un egual periodo di tempo.

Art. 7.

Le controversie che potessero sorgere circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, saranno decise da un Collegio arbitrale così composto: un consigliere di Stato, presidente, designato dal presidente del Consiglio di Stato; un consigliere della Corte di appello di Roma nominato dal primo presidente, e un funzionario designato dal Ministero delle finanze fra coloro che non abbiano avuto e non abbiano alcuna attribuzione nel servizio.

Ciascuna delle due parti avrà la facoltà di aggiungere al Collegio arbitrale un altro membro con voto deliberativo. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto, e le loro decisioni non saranno soggette nè a giudizio d'Appello, nè a ricorso per Cassazione.

Essi giudicheranno, altresì, a carico di quale parte ed in qual proporzione debbano essere poste le spese di giudizio.

Art. 8.

La presente convenzione mentre impegna sino dalla sua data, la Società concessionaria, oltre gli impegni liberamente assunti dalla stessa con l'accordo del 15 luglio 1939-XVII, sarà esecutiva per il Regio demanio solo dopo avvenuta la approvazione nei modi di legge.

Le costituite parti dichiarano che la convenzione stessa è pienamente conforme in tutte le sue parti alla loro volontà.

La convenzione medesima, scritta da persona di mia fiducia, consta di numero quattro fogli, dei quali sono state riempite facciate undici e righe venti sino alla chiusa, e di essa ho dato lettura alle parti contraenti, le quali nel dichiarare di trovarla conforme alla loro volontà con me funzionario rogante, si sottoscrivono.

MURATORE NICOLA fu Dionisio.

Regia azienda demaniale del Mar Piccolo
L'amministratore delegato: BRUNO VENTURI.

ROSARIO TERRANA, funzionario rogante.

Registrata presso l'Ufficio atti pubblici, Roma, il 26 marzo 1941, al n. 4515, vol. 45. Esatte L. 20,20, oltre L. 852,25 per diritti di segreteria e L. 0,15 per casuali.

(1181)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Ditta M. S. Beraha, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni richieste è risultato che la Ditta M. S. Beraha, con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta M. S. Beraha, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Eugenio Miceli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 14

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906) Id.	536112 551339 737996	70 — 140 — 157,50	Girodo *Angelo-Rapello* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).	Girodo *Rapello-Angelo* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).
Id. Id. Id.	579042 633448 801756	175 — 140 — 70 —	Girodo *Angelo* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).	Girodo *Rapello-Angelo* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).
Id. Id.	775203 775253	133 — 140 —	Girodo *Rappello-Angelo* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).	Girodo *Rapello-Angelo* di Cesare, dom. in Rubiana (Torino).
Id. Id.	598967 708050	4669 — 332,50	Levi Elia-Cesare fu Giacobbe, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di De Angeli *Bona* fu Sanson, vedova di Levi Abram, dom. in Acqui.	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di De Angeli *Ester-Bona* fu Sanson, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	360655	252 —	Mastrostefano *Marianna* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Giardino Rosa ved. Mastrostefano Domenico, dom. a Teano (Caserta).	Mastrostefano *Antonietta-Marianna* fu Domenico, minore, ecc., come contro.
Id.	114514	52,50	Bottini *Giambattista* di *Michele*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Remo (Porto Maurizio), con usufrutto a Bottini *Michele* di Giambattista, dom. a S. Remo.	Bottini *Giovanni-Battista-Domenico-Dalmazio* di *Oreste-Luigi-Michele*, minore, ecc., con usufrutto a Bottini *Oreste-Luigi-Michele* di Giov-Batta, dom. a S. Remo.
Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 % (1934)	827783 264978 411347	1400 — 385 — 1750 —	Golgi Carolina fu Giuseppe ved. Papini, dom. a Roma, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Aletti *Lina* fu Giacomo ved. Golgi, dom. a Pavia.	Golgi Carolina fu Giuseppe ved. Papini, dom. a Roma, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Aletti *Giuseppa-Evangelina* fu Giacomo ved. Golgi, dom. a Pavia.
Id.	53730	17,50	*Savatelli* Antonio di Gian Pietro, dom. a Focomorto (Ferrara).	*Saratelli* Antonio di Gian Pietro, dom. a Focomorto (Ferrara).
Cons. 3,50 %	525536	35 —	Coccoz *Valeria* fu Antonio-Cipriano, nubile, dom. a Morgex (Torino).	Coccoz *Delfina-Valeria* fu Antonio-Cipriano, nubile, dom. a Morgex (Torino).
Cons. 3,50 % mista	5615 6800	70 — 35 —	Coccoz *Valeria* fu *Cipriano*, dom. in La Salle (Aosta).	Coccoz *Delfina-Valeria* fu *Antonio-Cipriano*, dom. in La Salle (Aosta).
Cons. 3,50 % (1906) Id. Id.	220711 223348 60_688	126 — 10,50 3,50	Stella Regina di *Fortunato*, moglie di Veniani Enrico, dom. in Cocquio (Como), ipotecata per la cauzione dovuta dalla titolare quale contabile per il servizio postale e telegrafico.	Stella Regina di *Antonio-Maria*, moglie di Veniani Enrico, dom. in Cocquio (Como), ipotecata come contro.
Rendita 5 %	164667	500 —	*Albertario* Felice fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).	*Garlaschi* Felice fu Attilio, minore, ecc., come contro.
Id.	164669	165 —	Come sopra, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).	Come sopra, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).
Id.	164668	500 —	*Albertario* Pietro fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).	*Garlaschi* Felice fu Attilio, minore, ecc., come contro.
Id.	164670	165 —	Come sopra, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).	Come sopra, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Albertario Vincenzina-Maria di Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	16550	580 —	Strano *Carmela* fu Alessandro, moglie di Lascasas Barbaro fu *Antonio*, dom. a Catania, dotale.	Strano *Elvira-Carmela* fu Alessandro, moglie di Lascasas Barbaro fu *Antonino* o *Antonio*, dom. a Catania, dotale.
Id.	16551	800 —	Strano *Balsamo-Carmela* fu Alessandro, moglie di Lascasas Barbaro fu *Antonio*, dom. a Catania, dotale.	Strano *Elvira-Carmela* fu Alessandro, moglie di Lascasas Barbaro fu *Antonino* o *Antonio*, dom. a Catania, dotale.
Cons. 3,50 %	654925	70 —	*Mangini* Gioacchino-Angelo, dom. ad Alassio (Genova).	*Mangino* Gioacchino-Angelo, dom. ad Alassio (Genova).
P. R. 3,50 %	138340	231 —	Dalforno *Giustina* di Giovanni-Luigi, moglie di Grea Primo, dom. a Pezzano (Novara).	Dalforno *Carmelina-Giustina* di Giovanni-Luigi, moglie di Grea Primo, dom. a Pezzana (Novara).
Cons 3,50 % (1906)	811908	101,50	Franceschino Felice fu Domenico, dom. a Salassa (Torino), con usufrutto a Serena Angela fu *Battista* ved. di Franceschino Domenico, dom. a Salassa.	Come contro, con usufrutto a Serena Angela fu *Giovanni-Battista* ved. di Franceschino Domenico, dom. a Salassa.
P. Naz. 5 %	31213	365 —	Palazzo *Alfredo-Gennaro* fu Pasquale, dom. a Napoli.	Palazzo *Gennaro-Alfredo* fu Pasquale, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	832105	105 —	Guglielmo Eugenia fu *Giovanni*, moglie di Borello Francesco, dom. a Gravese (Torino).	Guglielmo Eugenia fu *Giovanni-Battista*, moglie di Borello Francesco, dom. a Gravese (Torino).
Id.	832102	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	809630	105 —	Come sopra, dom. a Venary Susa (Torino).	Come sopra, dom. a Venary Susa (Torino).
P. R. 5 %	2195	1170 —	Ortone Amelia fu *Eufrem*, minore sotto la patria potestà della madre Loss Elena di Giuseppe ved. Ortone, dom. a Trivero (Vercelli).	Ortone Amelia fu *Efre*, minore, ecc., come contro.
Id.	2196	390 —	Come sopra, coll'usufrutto vitalizio a favore di Loss Elena di Giuseppe.	Come sopra, coll'usufrutto vitalizio a favore di Loss Elena di Giuseppe.
P. Naz. 4,50 %	6290	90 —	*Cagnotto Giuseppe* di Pietro, dom. in Carmagnola (Torino).	*Gagnotto Giuseppe-Antonio* di Pietro, dom. in Carmagnola (Torino).
Id.	6291	90 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9292	90 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9293	45 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9294	45 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9295	45 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9296	22,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	247097	112 —	Stringhini *Guido* ed *Inez* di *Carlo*, minori, sotto la patria potestà del padre e nascituri dalla loro madre Tamagni Francesca fu Domenico, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Tamagni Francesca fu Domenico.	Stringhini *Elia-Celeste* ed *Ines* di *Tiziano*, minori, ecc., come contro.
Id.	250625	17,50	Stringhini *Guido* ed Ines di *Carlo*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di detto Stringhini *Carlo* con Tamagni Francesca, vincolato d'usufrutto a favore di Tamagni Francesca fu Domenico, moglie di Stringhini *Carlo*.	Stringhini *Elia-Celeste* ed Ines di *Tiziano*, minori, ecc., come contro, e figli nascituri di detto Stringhini *Tiziano*, ecc., come contro, vincolato d'usufrutto a favore di Tamagni Francesca fu Domenico, moglie di Stringhini *Tiziano*.
P. R. 3,50 % (1934)	65405	175 —	Bertucci *Basilea* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Tedesco Maria fu Pasquale, dom. in S. Caterina sul Ionio (Catanzaro).	Bertucci *Basilia* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	590819	280 —	Valla *Susanna* fu Antonio, minore, sotto la tutela di Marino Giuseppe, dom. in Sampeyre (Cuneo).	Valla *Maria-Susanna* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
Id.	612199	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	711878	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	728911	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	744431	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	765394	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	763577	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	777843	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id	777844	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	783368	35 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

(927)

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Filippessa, con sede in Lodi (Milano)

Con R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 4728, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio successivo al registro 3, foglio n. 137, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Filippessa », con sede in Lodi (Milano).

(1258)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Molinara, con sede in Castano 1° (Milano)

Con R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, n. 7037, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio successivo, al registro n. 3, foglio n. 143, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Molinara, con sede in Castano 1°, provincia di Milano.

(1259)

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Consorzio di bonifica Montà Portello (Padova)

Con decreto Ministeriale 28 marzo 1941-XIX, n. 1217 fu provveduto alla nomina del dott. Nicio Giuliani e commissario governativo per la gestione straordinaria del Consorzio di bonifica Montà Portello, con sede in Padova, in sostituzione del dott. Luigi Attardi.

(1260)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Programma di esame per l'abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e i successivi provvedimenti modificativi;

Visti gli articoli 6 e 8 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che apporta nuove modifiche al testo unico predetto;

Vista la delega contenuta nel quarto comma dell'articolo 6 della legge stessa, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di fissare alcune norme di applicazione di essa;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, è sostituito dal seguente:

« Gli esami di idoneità di cui al precedente articolo, consteranno di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1° di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi, regolamento, capitoli normali, tabella dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi), sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2° di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli Istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile, nozioni di diritto commerciale, elementi di diritto corporativo;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario del Regno con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali, ai contributi sindacali ed ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali ed elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Roma, addì 29 marzo 1941-XIX

(1281) *Il Ministro*: Di Revel

MINISTERO DELLE FINANZE

Esame di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 ed 8 della citata legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visti gli articoli 13 e 15 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1939-XVIII, chè dettano le norme e stabiliscono la composizione delle Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Visto l'articolo unico del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, che in sostituzione dell'articolo 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865 stabilisce il programma di esame;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 marzo 1941-XIX, n. 76;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per conseguire idoneità alle funzioni di esattore.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto:

1° coloro che siano forniti di diploma di scuola media superiore;

2° coloro che alla data di pubblicazione della legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, abbiano esplicato da almeno cinque anni, presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, mansioni di concetto, specificatamente indicate dall'esattore o dal ricevitore, purchè siano in possesso di titoli di studio di scuola media inferiore. L'esplicazione delle suddette mansioni dovrà risultare da apposito certificato da rilasciarsi, previo parere delle Associazioni sindacali competenti, dall'esattore o dal ricevitore;

3° i collettori iscritti all'Albo nazionale, di cui all'art. 8 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che siano in possesso di titoli di studio di scuola media inferiore.

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate, o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età;

2) ceritficato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato;

3) certificato, in carta da bollo da L. 4 e debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12 debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno ed, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati devono essere legalizzati dal Prefetto;

6) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare;

7) titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso autenticata da Regio notaio, la cui firma dovrà essere debitamente legalizzata;

8) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione al P.N.F. od al G.U.F.. Il certificato sarà rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario, se trattisi di capoluogo di provincia) del Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, od, in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, ed all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV. Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. dovranno dimostrare, con apposito certificato, di aver presentato la domanda di iscrizione;

9) fotografia di epoca recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà, o da un notaio. La firma del pubblico ufficiale deve essere legalizzata;

10) coloro che alla data della pubblicazione della legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, e cioè al 29 marzo 1941-XIX abbiano esplicato da almeno cinque anni, presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, mansioni di concetto, e siano in possesso di titoli di studio di scuola media inferiore, dovranno esibire inoltre, a norma dell'art. 2 del presente decreto apposito certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato, previo parere delle Associazioni sindacali competenti, dall'esattore, o dal ricevitore. In detto certificato dovranno essere specificatamente indicate le mansioni suddette.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, n. 3, del presente decreto, faranno espressa menzione, nella domanda di ammissione all'esame, di quella a suo tempo prodotta per ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale dei collettori.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 ed 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Gli aspiranti che si trovano alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5 e 6, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di esame.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza, od alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente, od irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad esami indetti da altre Amministrazioni.

L'ammissione all'esame può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Gli esami, giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, sostituito dall'articolo unico del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, n. 7600, consteranno di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1° di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi, regolamento, capitoli normali, tabella dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi) sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2° di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli Istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile, nozioni di diritto commerciale, elementi di diritto corporativo;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario del Regno con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali, ai contributi sindacali e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 23 e 24 giugno 1941-XIX e si svolgeranno in Roma nei locali che saranno all'uopo designati. Si fa riserva di stabilire altre sedi di esame, secondo il numero delle domande.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che hanno conseguita l'idoneità alle funzioni di esattore sarà approvato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 15, lettera *a*) del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, è così formata:

Buoncristiano cav. di gr. cr. dott. Gaetano, direttore generale delle Imposte dirette, presidente;

Fazzi comm. dott. Pietro, ispettore generale nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Vienna comm. Altidoro Stefano, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Spinelli cav. uff. dott. Pasquale, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Ermetes avv. Leopoldo, rappresentante della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, membro.

Le funzioni di segretario saranno desimpegnate dal primo segretario Motto dott. Aldo.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(1282)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esame di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 ed 8 della citata legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visti gli articoli 13 e 15 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1939-XVIII, che dettano le norme e stabiliscono la composizione delle Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Visto l'articolo unico del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, n. 7600 che, in sostituzione dell'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, stabilisce il programma di esame;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 marzo 1941-XIX, n. 76;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per conseguire l'idoneità alle funzioni di collettore.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto:

1° coloro che siano forniti di diploma di scuola media superiore;

2° coloro che alla data di pubblicazione della legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, abbiano esplicato da almeno cinque anni, presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, mansioni di concetto, specificatamente indicate dall'esattore o dal ricevitore, purchè siano in possesso di titoli di studio di scuola media inferiore. L'esplicazione delle suddette mansioni dovrà risultare da apposito certificato da rilasciarsi, previo parere delle Associazioni sindacali competenti, dall'esattore o dal ricevitore.

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti rilasciati da scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV), oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate, o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 e debitamente legalizzato;

3° certificato in carta da bollo da 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno ed, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati devono essere legalizzati dal Prefetto;

6° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare;

7° titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso autenticata da Regio notaio, la cui firma dovrà essere debitamente legalizzata;

8° certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione al P.N.F. od al G.U.F. Il certificato sarà rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario, se trattisi di capoluogo di provincia) del Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII ed, all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV. Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. dovranno dimostrare, con apposito certificato, di aver presentato la domanda di iscrizione;

9° fotografia di epoca recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà, o da un notaio. La firma del pubblico ufficiale deve essere debitamente legalizzata.

Coloro che alla data della pubblicazione della legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141 e, cioè, al 29 marzo 1941-XIX, abbiano esplicato da almeno cinque anni, presso esattorie o ricevitorie delle Imposte dirette, mansioni di concetto e siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore, dovranno esibire, inoltre, a norma dell'articolo 2 del presente decreto, apposito certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato, previo parere delle Associazioni sindacali competenti, dall'esattore, o dal ricevitore. In detto certificato dovranno essere specificatamente indicate le mansioni suddette.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 ed 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati, o vidimati, dal Governatorato di Roma.

Gli aspiranti che si trovano alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5 e 6, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di esame.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno, o saranno presentate, alle Intendenze di finanza, od alla Direzione generale delle imposte dirette, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente, od irregolarmente, documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad esami indetti da altre Amministrazioni.

L'ammissione all'esame può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Gli esami, giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, sostituito dall'articolo unico del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, n. 7600, consteranno di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1° di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principî fondamentali della riscossione, leggi, regolamento, capitoli normali, tabelle dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi), nonchè sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizî di tesoreria;

2° di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali;

a) nozioni di diritto civile, nozioni di diritto commerciale, elementi di diritto corporativo;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario del Regno con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali, ai contributi sindacali ed ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali ed elementi di diritto penale limitatamente ai detti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 25 e 26 giugno 1941-XIX e si svolgeranno in Roma, nei locali che saranno all'uopo designati. Si fa riserva di stabilire altre sedi di esame, secondo il numero delle domande.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che hanno conseguita l'idoneità alle funzioni di collettore sarà approvato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 15, lettera *b*), del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, è così formata:

Buoncristiano cav. di gr. croce dott. Gaetano, direttore generale delle imposte dirette, presidente;

Vienna comm. Altidoro Stefano, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Bellieni cav. uff. dott. Lodovico, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Todde cav. uff. dott. Ernesto, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Casiccia avv. Francesco, rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal primo segretario Campanelli cav. dott. Eugenio.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(1283)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per l'ammissione ai corsi biennali della scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino di ufficiali subalterni di complemento.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, e successive modificazioni concernenti i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1737, concernente il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e genio dai subalterni di complemento delle armi stesse che abbiano compiuto il biennio propedeutico all'ingegneria;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 8465/1175 del 25 febbraio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario per titoli, per l'ammissione diretta ai corsi biennali della scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino di subalterni di complemento delle armi di artiglieria e genio, per il seguente numero di posti:
a) 70 al corso di applicazione di artiglieria;
b) 30 al corso di applicazione del genio.

Requisiti per le ammissioni.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso i subalterni di complemento in servizio o in congedo delle rispettive armi, che:
a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;
b) siano iscritti al P.N.F.;
c) non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data del 31 dicembre 1941-XX;
d) abbiano frequentato il corso biennale di studi propedeutici all'ingegneria presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso gli istituti superiori d'ingegneria di Milano e di Torino ed abbiano superato gli esami nelle prescritte materie d'insegnamento.

NORME CUI DOVRANNO ATTENERSI I CONCORRENTI

Domande d'ammissione e documenti da annettervi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 4, debbono essere indirizzate al *Comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio* (Torino). Esse devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.
I concorrenti residenti all'estero devono presentare la domanda, nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica o consolare.
Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, paternità;
b) grado, arma e distretto o corpo di appartenenza;
c) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:
a) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Rettore della competente Università o istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente art. 2, lett. d) o, eventualmente, un titolo di studio superiore, bene inteso, conseguito presso le medesime facoltà o scuole di cui al detto art. 2 lett. d). Nel certificato stesso dovranno risultare i punti riportati nei singoli esami universitari.
I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dia adito, nello stato in questione, il titolo presentato;
b) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto;
c) certificato in carta da bollo da L. 4, indicante lo stato civile del concorrente, debitamente legalizzato, di data non anteriore a quella del presente decreto.
Per i candidati che siano ammogliati dovrà risultare nel relativo certificato, se il matrimonio sia stato contratto con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge stesso;
d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;
e) certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, legalizzato dal prefetto;
f) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata da L. 4, legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal podestà, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale di stato civile;
g) certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto, firmato dal competente segretario o comandante federale, oppure dal vice segretario federale, oppure dal vice comandante federale, dal quale risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, od ai gruppi universitari fascisti.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, il predetto certificato dovrà essere rilasciato dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;
h) domanda in carta bollata da L. 6 diretta al Ministero della guerra, con cui i candidati che rivestissero grado di tenente di complemento chiedano di rinunciarvi, per assumere quello di sottotenente. Tale rinuncia avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi e sarà considerata come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione stessa;
i) fotografia recente del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome, e paternità. Nessuna legalizzazione sarà apposta su detta fotografia;
l) tutti quei documenti che fossero ritenuti dai concorrenti utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo art. 6, comma 4°.
Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.
I certificati di cui alle lettere d), e) ed f), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.
Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 5

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine stabilito all'art. 3 del presente decreto o insufficientemente documentate.
I candidati che risiedano nell'Albania, nell'Africa Italiana, nell'Egeo, o all'estero, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al comando dell'accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio non oltre il 30° giorno successivo allo spirare del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 7.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:
a) *visita eliminatoria collegiale*, presso l'ospedale militare della sede del Corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza dei concorrenti, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di corpo d'armata o di difesa territoriale.
Per i candidati residenti nell'Africa Italiana e nell'Egeo, la visita eliminatoria collegiale avrà luogo presso i rispettivi comandi truppe dei Governi coloniali, o del Governo delle isole italiane dell'Egeo, che provvederanno alle relative comunicazioni.
Per i candidati residenti in Albania, la visita eliminatoria avrà luogo presso l'ospedale militare stanziato nella sede del Comando superiore Forze armate Albania.
Per i candidati residenti all'estero, la visita eliminatoria sarà passata da una commissione di due sanitari di fiducia delle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso la sede di tali rappresentanze. Le spese relative sono a carico dei concorrenti.
I candidati dichiarati inabili saranno senz'altro eliminati dal concorso;
b) *visita di accertamento definitivo*, presso la sede della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati. Il risultato è inappellabile.

I candidati dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione alle visite saranno diramati dal comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio.

NORME CUI DOVRANNO ATTENERSI LE AUTORITA' MILITARI

Completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

Art. 8.

La data della presentazione delle domande, deve risultare da dichiarazione apposta su di esse dal comandante del corpo o del distretto che l'abbia ricevuta.

All'atto della presentazione delle domande, i comandi competenti a riceverle si accerteranno che esse corrispondano alle prescrizioni del presente decreto e che siano corredate dei documenti richiesti.

Uniranno alle domande i seguenti atti:

a) il libretto personale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi. Tale rapporto sarà compilato e annotato dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche;

d) rapporto sulla condotta morale e politica e sulla onorabilità della famiglia e sulla eventuale esistenza di malattie che si presumano a carattere ereditario. Le informazioni dovranno essere raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, dovranno essere sempre precise e circostanziate e saranno estese su modello analogo a quello 1138 del catalogo (R. 1939). Se il concorrente è ammogliato, dovranno essere fornite anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e morali della sposa e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene o non alla razza ebraica e se la sposa è italiana;

e) dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 44) da richiedere al procuratore del Re presso il competente tribunale.

Art. 9.

Qualora dall'esame della documentazione o in qualsiasi altro modo risulti che un candidato manchi di taluno dei requisiti prescritti per concorrere, i comandi di cui all'articolo precedente gli restituiranno l'intera documentazione, informandolo dei motivi per i quali non viene dato corso alla domanda.

Visite mediche.

Art. 10.

I comandi competenti a ricevere le domande comunicheranno man mano al rispettivo comando del corpo d'armata o difesa territoriale militare, delle Regie truppe dei Governi coloniali e dell'Egeo e al comando superiore Forze armate Albania, con appositi elenchi, i nomi dei candidati da sottoporre a visita medica eliminatoria, indicandosi a fianco di ciascuno il recapito.

Copia dell'elenco sarà inviata al comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio (Torino).

Al termine della visita medica di cui all'art. 7, lettera *a*), i comandi di corpo d'armata o di difesa territoriale militare, delle Regie truppe dei Governi coloniali e dell'Egeo ed il comando superiore Forze armate Albania, trasmetteranno senza indugio al comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio (Torino):

a) i risultati della visita stessa, tenendo presente che per ciascun concorrente dichiarato idoneo, o non idoneo, dovrà essere compilato un verbale separato.

I verbali riferentisi a concorrenti dichiarati non idonei, dovranno sempre contenere i motivi della riscontrata non idoneità;

b) un riepilogo dei candidati, suddivisi in idonei, non idonei e non presentatisi;

c) gli esiti dei vari esami speciali (visus, orecchi, radioscopia del torace, ecc.) cui sono stati sottoposti i candidati risultati idonei.

Commissioni mediche.

Art. 11.

Le commissioni per la visita medica eliminatoria ai candidati residenti nel Regno, nell'Africa Settentrionale e nell'Albania, saranno composte del direttore di sanità del corpo d'armata (presidente), del direttore dell'ospedale e di un ufficiale medico neurologo di grado non inferiore a capitano, nominati dal comandante di corpo d'armata.

Le commissioni per la visita eliminatoria ai candidati residenti nell'Africa Orientale Italiana, con l'eccezione di cui al comma seguente, saranno composte del dirigente il servizio sanitario nei territori dei Governi coloniali (presidente) e di due maggiori o capitani medici (membri).

La commissione per la visita eliminatoria ai candidati che si trovano nel territorio di Addis Abeba sarà costituita del direttore dell'ospedale militare (presidente) e di due ufficiali medici, di grado non inferiore a capitano, uno dei quali neurologo (membri).

Le commissioni per la visita dei candidati residenti nell'Egeo saranno composte dell'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente) e di due ufficiali medici (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

La commissione medica per gli accertamenti definitivi (unica per tutti i concorrenti), sarà costituita da un generale medico (presidente) nominato dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) e dagli ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario dell'accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio (membri).

Attribuzioni delle commissioni mediche.

Art. 12.

Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei varii organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra nel territorio e nelle colonie.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna, in metri 1,65

Le commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare nei candidati il visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) *miopia e ipermetropia*: tre diottrie in ciascun occhio;

b) *astigmatismo regolare* (miopico e ipermetropico): tre diottrie in uno degli assi principali;

c) *astigmatismo misto*: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico.

Per quanto riguarda la funzione uditiva, tutti i candidati dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia-disartria) anche se in forma lieve.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Art. 13.

Le domande, con allegati tutti i documenti, compresi quelli che, per essere formalmente imperfetti siano stati sostituiti, saranno trasmesse dai comandi competenti a riceverle, al comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, non oltre il terzo giorno da quello in cui sono pervenute o sono state presentate, anche se sprovviste degli atti di cui all'art. 8, lettere *d*) ed *e*) che saranno inviati a seguito non appena possibile.

ATTRIBUZIONI DEL COMANDO DELLA REGIA ACCADEMIA E DELLA SCUOLA DI APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO

Formazione delle graduatorie.

Art. 14.

Il comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio procederà all'esame dei documenti e richiederà, occorrendo, le rettifiche o l'eventuale completamento della documentazione, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

Segnalerà sollecitamente e separatamente al Ministero, per le sue determinazioni, in relazione al precedente art. 6, i concorrenti per i quali il certificato del casellario giudiziale contenesse l'indicazione di qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta morale e politica o sulla onorabilità delle loro famiglie, fossero sfavorevoli.

Il medesimo comando sottoporrà, ugualmente, al preventivo esame del ministero, gli eventuali rapporti sfavorevoli delle autorità militari per i candidati in servizio militare, come pure i quesiti o reclami, che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui sorgessero comunque dubbi sulla posizione dei concorrenti, o sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

Art. 15.

Compiute le operazioni di cui all'art. 14, il comando della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, accertatosi che le domande e relative documentazioni siano regolari e complete in ogni loro parte, provvederà alla formazione delle graduatorie per ciascun corso tenendo presenti i criteri di cui al seguente art. 16 e le rimetterà, in doppio esemplare, al ministero (Direzione generale ufficiali in s. p.), per l'approvazione.

Le dette graduatorie conterranno l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione e saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Art. 16.

I concorrenti in possesso dei prescritti requisiti e che siano risultati idonei nella visita medica di accertamento definitivo, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base al punto di merito determinato con i criteri specificati al comma seguente.

Per la formazione delle graduatorie e per la valutazione dei titoli sarà costituita apposita commissione giudicatrice, nominata dal comandante della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, costituita complessivamente di tre membri, compreso il presidente, appartenenti al personale militare o civile dei due istituti.

Detta commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e fisserà i coefficienti da applicare alla valutazione dei titoli, tenendo presente che dovrà essere attribuita importanza preminente al titolo di studio. La media aritmetica dei punti riportati negli esami sulle materie universitarie di cui al comma d) dell'art. 2, per coloro i quali avessero compiuto corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami, sarà aumentata di 1/100 del punto riportato in ciascuno di questi ultimi esami superati.

I titoli da valutarsi, oltre a quello di studio, sono i seguenti:

a) il servizio prestato da ufficiale nel Regio esercito,

b) la partecipazione ad operazioni di guerra ovvero ad operazioni di grande polizia coloniale;

c) il trattenimento alle armi al termine del servizio di prima nomina ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944;

d) le ricompense al valor militare;

e) le ferite riportate in combattimento;

f) il rendimento in servizio.

A parità di condizioni di merito, la precedenza è stabilita dalla diversità del grado rivestito, poscia dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso, e infine, dall'età.

Art. 17.

Il comando della Regia accademia e scuola di applicazione, ricevuta dal Ministero l'approvazione delle graduatorie di merito, provvederà per le opportune partecipazioni ai candidati nonchè per regolare la presentazione alla scuola di applicazione di quelli fra essi da ammettere ai corsi.

Durata e ordinamento dei corsi.

Art. 18.

All'atto dell'ammissione alla scuola di applicazione gli ufficiali di complemento saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati in servizio per la durata del corso che dovranno frequentare.

Essi, se sottotenenti, conserveranno il loro grado e la loro anzianità; se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado, riprendendo il grado di sottotenente, con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere alla scuola di applicazione di artiglieria e genio.

In ogni caso, detti ufficiali saranno trasferiti effettivi alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla quale le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i relativi documenti personali.

Art. 19.

Ai concorrenti ammessi ai corsi presso la scuola di applicazione spetteranno il grado e gli assegni di sottotenenti di complemento, per tutta la durata della loro permanenza alla scuola.

Art. 20.

Gli allievi che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di applicazione di artiglieria e genio e siano stati dichiarati idonei da una speciale commissione presieduta dal comandante del Corpo d'armata di Torino e composta dal comandante della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio e dai comandanti dei detti istituti, sono nominati tenenti in servizio permanente nelle armi di artiglieria e genio, con la medesima anzianità assoluta attribuita ai tenenti in servizio permanente provenienti dagli allievi ammessi alla Regia accademia nell'anno scolastico 1938-1939.

Essi, secondo l'ordine di classificazione finale del corso di applicazione, saranno intercalati nel ruolo in modo che ad un proveniente dai corsi dell'accademia segua un vincitore del presente concorso e, successivamente, un vincitore del concorso per il reclutamento straordinario di 1500 subalterni in s.p.e. di cui alla legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 630.

Art. 21.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di allontanare dai corsi e di collocare in congedo quegli ufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di conseguire la nomina ad ufficiali in servizio permanente.

Art. 22.

Agli allievi ammessi in virtù del presente concorso non è consentita la ripetizione dei corsi.

Ai medesimi è fatto divieto di chiedere la cessazione dal servizio permanente per un periodo di sei anni dalla loro nomina a tenente in servizio permanente.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra

GUZZONI

(1191)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* - GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.